

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO



PROVINCIA DI MACERATA
REGIONE MARCHE

OGGETTO : **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE
-REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' TEMPORANEE E DI
MANIFESTAZIONI-**

TAVOLA

ELABORATI:

- RELAZIONE
- ALLEGATI

REV. DATA

00	GENNAIO'09

Del presente documento è valida solamente la versione con indice di revisione più alta



SOCIETA' CERTIFICATA DA:



DoTT. CICCARELLI FABIO

VIA PODGORA, 60

60022 CASTELFIDARDO (AN)

ORDINE CHIMICI MARCHE N.443

Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione Marche con
D.R.G.M. n° 2886/AMB del 23/11/98 (BUR n° 4 del 15/01/99)

Sistemi Integrati Gestione Energia Ambiente Sicurezza
Consulenza e Progettazione

Via C. Battisti, 1 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)

www.sigeasrl.it E-mail sigea@sigeasrl.it

Tel. 0717823297 r.a. Fax 0717823324

File: 537WAA02

Collaboratori: Ing. Luca Guzzini

Indice

- 1. Criteri generali e riferimenti normativi**
- 2. Finalità del regolamento**
- 3. Definizioni**
- 4. Disposizioni generali**
- 5. Autorizzazioni**
- 6. Attività temporanea di cantieri**
- 7. Attività agricole temporanee e stagionali**
- 8. Manifestazioni a carattere temporaneo**
- 9. Uso di attrezzature rumorose specifiche**
- 10. Misure e controlli**
- 11. Sanzioni**

Allegati

1. Criteri generali e riferimenti normativi

Il presente documento prende in esame l'attività del Comune connessa al rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della L. 447/95, allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

La Legge regionale n°28 del 14/11/2001 all'art. 16 regola le deroghe per le attività temporanee:

Art.16 – Deroghe

1 – Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2 – Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo.

3 – Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento e raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono con apposito regolamento stabilire deroghe ai valori limite fissati dall'art. 2 della legge 447/1995. La deroga non è comunque applicabile ad impianti installati permanentemente.

4 – Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

Le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto o effettuate sotto tenso-strutture vengono individuate dai Comuni secondo due distinte tipologie di attività temporanee che risultano:

- Attività ricadenti nelle aree appositamente individuate dal Comune;
- Attività ricadenti nelle aree al di fuori di quelle individuate dal Comune.

Le aree da destinarsi alle attività temporanee, appositamente individuate dal Comune, debbono possedere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività, consentendo a queste un agevole rispetto dei limiti di zona dell'area dove sono localizzati i recettori (popolazione residente).

Non dovrebbero inoltre creare particolare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, anche per tutti gli aspetti non direttamente acustici collegati alle manifestazioni (quali traffico indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale).

Per le aree che distano meno di 150 metri dagli edifici scolastici è concessa la possibilità di svolgere manifestazioni a condizione che non siano in concomitanza con l'orario scolastico.

Le aree destinate alle attività temporanee in via Avenella presso lo spazio antistante il ristorante il Norcino, in via G. Leopardi presso il campo da tennis ed in via Borgo Garibaldi presso il piazzale della chiesa e la torre civica sono state classificate in Classe III; l'area individuata in via G. Leopardi presso il campo sportivo comunale è stata classificata in Classe IV.

Qualora le attività temporanee per cui viene richiesta autorizzazione superino i limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, occorre presentare apposita richiesta autorizzativa in deroga ai limiti di emissione.

La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con congruo anticipo e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 (cfr. art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95) qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Sindaco: il Comune può specificare con regolamento i requisiti e le disposizioni per le ditte o gli enti abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità.

Le domande, quando richiesto, devono essere accompagnate da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica definito ai sensi dell'Art. 2 della L. 447/95. La documentazione relativa alla richiesta di deroga deve essere inviata all'Ufficio Tecnico competente in materia del Comune.

2. Finalità del regolamento

Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1, dell'art.16 della L.R. n°28/2001 e del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- l'attività di cantiere;
- l'attività agricola;
- le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea e stagionale;

La deroga ai limiti fissati nella classificazione acustica del territorio non è applicabile:

- alle attività inserite nell'ambito di processi di produzione di beni e servizi, anche di natura stagionale o ricorrente e/o saltuaria, che si svolgono, in modo stabile, all'interno dell'area di insediamento e nello stesso sito;
- agli impianti ed alle attrezzature installate in via permanente;

Non necessitano di autorizzazione le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale che vengono svolte con macchinari e/o attrezzature mobili le quali rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto.

3. Definizioni

1 - *attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

2 - *attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte

le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

3 – *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.

4 – *periodo estivo*: i mesi da maggio a settembre.

5 – *periodo non estivo*: i mesi diversi da quelli indicati al precedente punto 4.

4. Disposizioni generali

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art.16 comma 1 della L.R. n°28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose.

La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee e stagionali, debbono essere autorizzate.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

5. Autorizzazioni

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

In ogni caso, all'interno degli orari autorizzati, non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6. Attività temporanea di cantieri

- 1 - All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale e delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana dal D.Lgs. 262/2002. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.
- 2 - L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
- 3 - Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata

all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura TM > 15 minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

- 4 - Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

- 5 - Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica dell'area in oggetto, e di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati al comma 3 del presente articolo, deve inoltrare all'Ufficio Tecnico del Comune competente in materia apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della Legge n°447/95, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 15 del DPR 380/2001 o, comunque, prima del concreto inizio dei lavori, redatta secondo la *scheda-tipo A2* di cui al paragrafo successivo.

L'Ufficio Tecnico competente provvede all'istruttoria avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento Provinciale di Macerata dell'ARPAM.

Se entro il termine di 15 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Per cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 giorni lavorativi (non reiterati) il richiedente potrà presentare una domanda semplificata redatta secondo la *scheda-tipo A1*.

- 6 - Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la *scheda-tipo A3*, deve essere inoltrata all' Ufficio Tecnico del Comune competente in materia, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 15 del DPR 380/2001 o, comunque, prima del concreto inizio dei lavori, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 4.

L'Ufficio Tecnico competente provvede all'istruttoria avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento Provinciale di Macerata dell'ARPAM.

Se entro il termine di 15 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

7. Attività agricole temporanee e stagionali

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 28/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

8. Manifestazioni a carattere temporaneo

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate al capitolo 3 comma 2 del presente regolamento.

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n°28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella Tabella 1.

Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in Tabella 2.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

Esclusivamente nel periodo estivo, i limiti orari previsti per il venerdì ed i prefestivi, possono essere prorogati di un'ora.

Deroghe oltre le 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino alle 02.00.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente (rif. D.P.C.M. n°215/99), da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n°28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella Tabella 2, deve inoltrare all'Ufficio Tecnico del Comune competente in materia apposita domanda in deroga almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo n.B1*.

L'Ufficio Tecnico competente provvede all'istruttoria avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento Provinciale di Macerata dell'ARPAM.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n°28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 1, deve inoltrare all' Ufficio Tecnico del Comune competente in materia apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda tipo B2*, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art. 4.

L'Ufficio Tecnico competente provvede all'istruttoria avvalendosi, se ritenuto necessario, del Dipartimento Provinciale di Macerata dell'ARPAM.

Se entro il termine di 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Per manifestazioni ripetute della stessa natura e tipologia l'autorizzazione può essere rilasciata in un'unica soluzione con validità per l'anno in cui viene richiesta.

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

9. Uso di attrezzature rumorose specifiche

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

- 1 – *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- 2 – *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
- 3 – *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nella zone I individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.
- 4 – *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.
- 5 – *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- 6 – *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile

del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

7 - *Impianti di climatizzazione*: le apparecchiature di climatizzazione collocate sia all'interno che all'esterno di edifici è consentita unicamente nel rispetto, oltre alle disposizioni del presente regolamento, anche dei valori limite definiti nella classificazione acustica nonché del criterio differenziale di cui al DPCM 14 novembre 1997, ove applicabile.

I suddetti dispositivi debbono in ogni caso essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari quali: silenziatori, isolatori meccanici, dispositivi antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi e quanto necessario per non recare disturbo negli ambienti abitativi.

10. Misure e controlli

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge 447/1995.

Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16.03.1998.

All'interno degli orari autorizzati, non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM di Macerata, nell'ambito delle rispettive competenze o di liberi professionisti tecnici competenti in acustica ambientale che rilasceranno apposito rapporto di misurazione da asseverarsi presso le sedi opportune.

Gli oneri di controllo sono a carico del richiedente, in caso di esito negativo della verifica fonometrica, ed a carico del trasgressore in caso di accertato superamento dei limiti, oltre alle sanzioni previste al successivo art. 10.

11. Sanzioni

Nei casi di accertamento di violazione alle disposizioni dettate dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10329,14 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Nel caso in cui le presenti sanzioni dovessero essere modificate con provvedimento nazionale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

TABELLA 1

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art. 2 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

**IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE
 TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO
 (Art. 2, Legge Regione Marche 14/11/2001 n. 28)**

Ubicazione delle aree	Numero massimo dei giorni concessi (1)	Durata in deroga di ore	Limite di facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Area n°1 via Avenella Rist. Il Norcino	30	6	90	24:00	00:30
Area n°2 via G. Leopardi Campo Tennis	30	6	90	24:00	00:30
Area n°3 via G. Leopardi Campo Sportivo	30	6	90	24:00	00:30
Area n°4 via Borgo Garibaldi Piazzale Chiesa	30	6	90	24:00	00:30
Area n°5 via Borgo Garibaldi Torre Civica	30	6	90	24:00	00:30

(1) inteso come numero massimo di giorni concessi in un anno ed utilizzabili anche in forma continuativa

TABELLA 2

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art. 2 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO (Art. 2, Legge Regione Marche 14/11/2001 n. 28)

Ubicazione delle aree	Tipo di manifestazione	Numero massimo dei giorni concessi (2)	Durata in deroga di ore	Limite di facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Zone in Classe III	A	5	4	90	23:30	24:00
	B	5	3	70	23:30	24:00
	C	5	3	70	23:30	24:00
	D	5	3	70	23:30	24:00
	E	5	3	70	23:30	24:00
Zone in Classe IV	A	5	4	90	23:30	24:00
	B	5	4	70	23:30	24:00
	C	5	4	70	23:30	24:00
	D	5	4	70	23:30	24:00
	E	5	4	70	23:30	24:00

Legenda:

A: concerti all'aperto;

B: concerti al chiuso (in luoghi non espressamente dedicati);

C: discoteche all'aperto;

D: piano bar (ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture, a completamento dell'attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, ecc...);

E: Altre.

(2) inteso come numero massimo di giorni concessi in forma continuativa per ogni manifestazione e ripetibili per un totale annuo non superiore a 30 giorni

Schede tipo per lo svolgimento di attività temporanee

Cantieri

- 1. Scheda A1** – Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI DI BREVE DURATA, che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale;
- 2. Scheda A2** – Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI, che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- 3. Scheda A3** – Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che **non** rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Manifestazioni

- 4. Scheda B1** – Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- 5. Scheda B2** – Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che **non** rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

SCHEDA TIPO A1**Domanda in deroga per attività temporanea di
CANTIERI DI BREVE DURATA (non superiori ai 7 giorni lavorativi)
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale****Al Comune di Poggio San Vicino**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via/Piazza _____ n° _____
in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ Via _____ n° _____
iscrizione alla CCIAA (prov., data e numero) _____
C.F. o Partita IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in Via _____ n° _____
per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/___

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data, _____

Timbro e Firma

SCHEDA TIPO A2**Domanda in deroga per attività temporanea di
CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite
fissati dal Regolamento Comunale****Al Comune di Poggio San Vicino**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via/Piazza _____ n° _____
in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ Via _____ n° _____
iscrizione alla CCIAA (prov., data e numero) _____
C.F. o Partita IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in Via _____ n° _____
per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data, _____

Timbro e Firma

SCHEDA TIPO A3**Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI
che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale****Al Comune di Poggio San Vicino**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via/Piazza _____ n° _____
in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ Via _____ n° _____
iscrizione alla CCIAA (prov., data e numero) _____
C.F. o Partita IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in Via _____ n° _____
per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

- gli orari previsti dalla DGR . 892/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto
- i valori limite previsti dalla DGR . 892/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

per motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data, _____

Timbro e Firma

SCHEDA TIPO B1**Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale****Al Comune di Poggio San Vicino**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via/Piazza _____ n° _____
in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ Via _____ n° _____
iscrizione alla CCIAA (prov., data e numero) _____
C.F. o Partita IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo:

con sede in Via _____ n° _____
per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____

- in area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della LR 14/11/2001 n. 28 (1)
 in altra area (2)

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data, _____

Timbro e Firma

- (1) Il periodo ammesso è non superiore a 30 giorni/anno utilizzabili anche in forma continuativa
(2) Il periodo ammesso è non superiore a 5 giorni continuativi ripetibile per un totale di 30 giorni/anno

(3) SCHEDA TIPO B2**Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale****Al Comune di Poggio San Vicino**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via/Piazza _____ n° _____
in qualità di _____ della _____
con sede legale in _____ Via _____ n° _____
iscrizione alla CCIAA (prov., data e numero) _____
C.F. o Partita IVA _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo:

con sede in Via _____ n° _____
per il periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____

- in area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della LR 14/11/2001 n. 28 (1)
- in altra area (2)

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

- gli orari previsti dalla DGR . 892/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto
- i valori limite previsti dalla DGR . 892/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

per motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data, _____

Timbro e Firma

- (1) Il periodo ammesso è non superiore a 30 giorni/anno utilizzabili anche in forma continuativa
- (2) Il periodo ammesso è non superiore a 5 giorni continuativi ripetibile per un totale di 30 giorni/anno